



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere, <i>relatore</i>
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Andria (BAT).

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 09.09.2021, convocata con ordinanza n. 57/2021, svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso e considerato in

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che " *Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione*

*superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”*

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2019/SEZAUT/INPR, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2018.

Lo schema di relazione approvato è stato strutturato in un questionario a risposta sintetica organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo. La prima sezione in particolare, relativa al sistema dei controlli interni, mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; le successive sezioni sono volte a identificare e verificare gli orientamenti adottati, le eventuali problematiche nonché il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in ordine alle diverse tipologie di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione
- controllo strategico
- controllo sugli equilibri finanziari
- controllo sugli organismi partecipati
- controllo sulla qualità dei servizi.

La sezione nr. 8 del referto-questionario prevede infine la possibilità per l'ente di meglio chiarire le informazioni rese nonché di inserire informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Il questionario si pone i seguenti obiettivi:

- attuare la ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;
- intercettare eventuali problematiche inerenti agli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e osservare l'adozione delle misure conseguenziali (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- delineare il contesto organizzativo con approfondimento sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado di raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);

- determinare il grado di attuazione delle verifiche sulla realizzazione dei programmi e delle metodologie adottate per orientare le decisioni dei vertici politici (controllo strategico);
- verificare il rispetto della normativa in ordine al corretto svolgimento dei controlli finanziari (controllo sugli equilibri finanziari);
- rilevare il funzionamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, approfondendo gli orientamenti adottati;
- accertare l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati in relazione alle prestazioni erogate dall'ente (controllo sulla qualità dei servizi).

La redazione del referto-questionario dei controlli interni, nelle modalità e secondo i criteri definiti dalla normativa, sottintendono l'obiettivo del legislatore di far sì che questo costituisca un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo inoltre possibile l'attuazione di misure correttive qualora necessarie.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con la del. n. 14/SEZAUT/2018/INPR ha avuto modo di evidenziare che *“La puntuale compilazione dello schema di relazione consente una conoscenza più approfondita degli eterogenei modelli attuativi e dei livelli di funzionamento dei sistemi di controllo interni nel contesto organizzativo e gestionale dei singoli enti. (...) Da quando i controlli interni sono stati concretamente attivati dagli enti ed hanno iniziato ad inserirsi nei processi decisionali e gestionali delle strutture amministrative, si è prodotto un progressivo miglioramento dei processi di analisi interna che ha rapidamente implementato una più stretta collaborazione e proficua sinergia fra le diverse metodologie di controllo. (...) Il diverso approccio alla valutazione del sistema integrato dei controlli interni intende scongiurare il rischio di una valutazione delle singole tipologie di controllo come funzioni a sé, avulse dal contesto di riferimento, per tradursi in indicazioni di sistema, che consentano una considerazione globale ed un rapporto sinergico tra i diversi tipi di controllo.”*

In termini più generali la citata del. n. 22/2019/SEZAUT/INPR ha inoltre precisato che *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

*Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.*

*Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).*

*Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente.” Ed inoltre “La puntuale compilazione dello schema di relazione consente, inoltre, una conoscenza analitica degli eterogenei modelli attuativi espressi dalle realtà territoriali, non sempre funzionali al miglioramento del contesto organizzativo e gestionale del singolo Ente, ma, quantomeno, caratterizzati dalla presenza diffusa (anche se non priva di criticità) dei controlli di regolarità, di gestione e sugli equilibri finanziari.*

*La circolarità di queste informazioni, oltre ad assicurare il raccordo tra controlli interni e controlli esterni della Corte dei conti, risponde all'esigenza di promuovere negli Enti il confronto con l'esperienza di altre Amministrazioni attraverso il raffronto fra contesti operativi omogenei e fra modalità organizzative e di funzionamento differenti per tipologie di contabilità, strumenti informatici, natura degli indicatori, allocazione degli uffici, composizione del personale, servizi monitorati, report ed esiti conseguiti.*

*Il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna ha implementato, altresì, una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo che, in taluni contesti, è riuscita a tradursi in indicazioni di sistema, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle tipologie di controllo coinvolte nel processo integrativo”.*

Nello specifico si può affermare che le finalità precipue del controllo introdotto dall' art. 148 del TUEL sono già state declinate dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2014 con delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR e sono riassumibili nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati”.

Deve, infine, rammentarsi che, ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Andria (BAT)**, relativamente all'esercizio 2018.

L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Andria ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

Le risposte ai chiarimenti richiesti dal Magistrato sono pervenute in data 16.07.2021 (prot. n. 4496).

L'ente ha svolto nel 2018 il controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alle norme del Tuel, secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi, nei quali si forniscono altresì, osservazioni volte ad un efficientamento di tale forma di controllo.

Sono state riscontrate, invece, alcune gravi carenze metodologiche relativamente al controllo di gestione, degli equilibri finanziari e del controllo strategico che, se pur avviati, non risultano essere del tutto adeguati rispetto a quanto previsto dal regolamento dell'ente sui controlli interni e, rispettivamente, dagli artt. 196-198 bis e 147 del Tuel. Dall'esame complessivo del referto annuale,

degli elementi di risposta forniti in sede istruttoria, dal regolamento del Comune sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 100.052 abitanti) ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2018, un sistema di controlli interni che necessita di variazioni ed integrazioni che realizzino un miglioramento del sistema dei suddetti controlli nel suo insieme.

Il collegio ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni:

#### **1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

In merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile e della qualità dei servizi, sono state chieste delucidazioni rispetto al personale impiegato nelle suddette attività di controllo, alla attività di produzione e formalizzazione dei report (il campo è stato valorizzato a zero), ed alle eventuali azioni correttive da porre in essere. L'ente, ha dichiarato che il regolamento sui controlli interni, non prevede che i report sul controllo successivo di regolarità amministrativa e sul controllo di qualità dei servizi vengano ufficializzati con deliberazioni di giunta e di consiglio. In conformità al regolamento, le risultanze dei controlli vengono successivamente comunicate con specifiche note, ed eventualmente, ove necessario seguono le direttive a cui conformarsi. Nel corso del 2018, l'ente, con riferimento a queste due tipologie di controlli, ha dichiarato che non è stato necessario prevedere azioni correttive. L'art. 6 del regolamento specifica che le risultanze del controllo sono trasmesse almeno due volte l'anno a cura del segretario.

#### **2. Controllo di Gestione**

In fase istruttoria è stato richiesto all'Ente di fornire le motivazioni per cui il Comune non ha svolto il controllo di gestione in conformità a quanto previsto nel regolamento dell'ente. A seguito delle deduzioni inviate a questa Sezione, è stato precisato che nel titolo III del regolamento sui controlli interni dedicato al controllo di gestione è stabilito che di tale attività è investito ciascun dirigente dei vari settori con il coordinamento del responsabile del settore finanziario. In sede di programmazione sono stati adottati tutti gli strumenti per l'attuazione del controllo di gestione, previsti dall'art. 8 del regolamento e, precisamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione finanziario pluriennale, il piano degli obiettivi, ed il piano esecutivo di gestione (PEG). In sede di rendicontazione, l'ente riferisce di aver proceduto alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, mediante l'approvazione del rendiconto, la relazione della giunta sulla gestione, ed infine, alla verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di approvazione del DUP. Tuttavia, per limiti dovuti alla carenza di personale ed alle criticità finanziarie consistenti in uno squilibrio finanziario strutturale, l'ente non ha avuto

i mezzi per poter porre in essere la fase critica del controllo di gestione, consistente nell'elaborazione ed analisi dei dati.

L'ente, pur utilizzando, ai sensi del d.l. 118/2011, una contabilità economica patrimoniale, non dispone di una rilevazione analitica per centri di costo; tale sistema di rilevazione contabile è risultato fortemente limitato a causa del parziale utilizzo del metodo della partita doppia applicato ai fatti di gestione. Difficoltà attuative che non hanno nemmeno consentito una rilevazione delle informazioni per centri di costo, processo che permette all'ente civico di adottare decisioni gestionali caratterizzate da maggiore consapevolezza.

Tali limitazioni nella corretta applicazione dei metodi computistici di elaborazione dei dati contabili hanno compromesso l'organizzazione e l'attuazione del controllo di gestione.

Il collegio osserva sul punto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 196 del Tuel, il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione posto in essere dall'ente civico si è rilevato particolarmente inadeguato nella fase di rilevazione, analisi, e valutazione dei dati.

Del tutto assente, si è rilevato il controllo svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo.

Inoltre la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione come stabilito dall'art. 198 del Tuel e dall'art.7 del regolamento risulta essere non operativa in quanto sprovvista di personale assegnatario a tali attività. Non risulta, inoltre, giustificabile la tardiva produzione di report o documenti inerenti all'attività svolta nel 2018, come stabilito all'art.9 del regolamento.

In proposito, il collegio osserva che risulta opportuno che le stesse venissero formalizzate tempestivamente in appositi documenti, anche sintetici, diretti ad evidenziare sia le verifiche effettuate che le criticità riscontrate, soprattutto per monitorare le eventuali azioni correttive poste in essere.

Da ultimo, occorre evidenziare che la natura stessa del controllo di gestione, implica che le verifiche vengano svolte non solo in relazione alle previsioni contenute nei documenti di programmazione, ma anche rispetto a specifici programmi e attività. Verifiche, si ribadisce, che devono essere svolte ex ante ed ex post.

### **3. Equilibri Finanziari.**

Rispetto al mantenimento degli equilibri finanziari, l'ente ha dichiarato che le criticità verificatesi nel corso del 2018 sono da ricondurre alla gravità della situazione finanziaria in cui versava il

comune di Andria nel corso dell'anno. Condizione che non era superabile nemmeno attraverso gli strumenti di cui agli art. 193 e 194 del Tuel. Il Comune ha dichiarato che le cause che hanno provocato tale situazione, sono da ricondurre alla esiguità delle entrate, ad una scarsa liquidità, debiti fuori bilancio e passività potenziali non coperti tra poste di bilancio, ed infine, alla tardiva riscossione delle entrate tributarie. L'ente, per questi motivi, non è stato capace di verificare la compatibilità tra il programma dei pagamenti e le risultanze di cassa, causando in tal modo delle situazioni di tensione e squilibri finanziari, che lo hanno condotto ad un eccessivo ricorso dell'anticipazione di tesoreria. La crisi è stata cristallizzata mediante le delibere del consiglio comunale che hanno approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del Tuel e l'accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità degli enti locali di cui all'art. 243 ter del Tuel.

La grave situazione deficitaria dell'ente ha, conseguentemente, mostrato la totale inadeguatezza del controllo degli equilibri finanziari, finalità quest'ultima tassativamente indicata nell'ambito della lettera c., comma 1 dell'art. 147 del Tuel. Infatti, la norma stabilisce che il controllo interno deve garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

#### **4. Controllo strategico.**

L'ente locale, per verificare lo stato di attuazione dei programmi, definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. Il controllo strategico è l'attività tesa a verificare l'attuazione dei programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e dettagliati nel PEG/Piano della Performance. Dall'esame dell'art.11 del regolamento sui controlli interni, è emerso che l'ente ha individuato gli obiettivi e le scelte strategiche mediante deliberazione di approvazione del PEG, con la quale, vengono identificati i principali risultati da realizzare, articolati per centri di responsabilità e funzioni-obiettivo, e determina in realizzazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente, indicando progetti speciali e scadenze intermedie. A causa delle limitazioni operative relative alle sofferenze di organico, l'ente, non ha

potuto indicare la percentuale media semplice degli obiettivi strategici raggiunti a causa dell'insediamento del nuovo OIV in data 24 ottobre 2019 in prossimità con la scadenza del 30 ottobre 2019 per l'invio del referto sui controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è focalizzato su un percorso di conservazione degli equilibri, assicurando, nel contempo, l'economicità della gestione e la qualità dei servizi, oltre a riproporre i tradizionali canoni di efficacia e di efficienza. In tale ottica, il controllo strategico assume un ruolo di fondamentale importanza ai fini del controllo costante sugli equilibri finanziari. Da quanto sin qui illustrato, emerge che l'ente, pur essendosi dotato degli strumenti di programmazione previsti dalla legge, debba necessariamente irrobustire tale tipologia di controllo, che risulta ancora poco incline a monitoraggi periodici concomitanti alla gestione, e costituito solo da una rilevazione a consuntivo degli obiettivi raggiunti.

## **5. Controllo sulla qualità dei servizi.**

Ai sensi dell'art. 147 Tuel l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Dall'istruttoria è emerso che il Comune di Andria per il 2018 non ha completato l'iter procedimentale necessario per il controllo della qualità dei servizi. La verifica, ai sensi dell'art. 14 del regolamento, è incardinata in capo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (RUP), la carta dei servizi è stata adottata a fine 2018 e nello stesso anno, sono state elaborate le schede per il censimento dei servizi e dei procedimenti comunali di tutti i settori; attività, tutte definite nel corso del 2019. Il comune di Andria ha dichiarato che, i servizi delle partecipate, essendo rivolte all'ente stesso, non prevedono la rilevazione della soddisfazione degli utenti attraverso la somministrazione di questionari.

Il collegio, osserva che il controllo sulla qualità dei servizi, se pur avviato, necessita di essere implementato attraverso l'introduzione di un sistema funzionale che sia in grado di registrare dati utili alla valutazione della qualità dei singoli servizi in termini di prontezza, tempestività, coerenza e adeguatezza, sia per quanto concerne i servizi forniti direttamente dall'ente, sia per quelli erogati dagli organismi partecipati. Determinanti in tal senso saranno l'individuazione degli indicatori maggiormente rappresentativi, la definizione dei livelli di standard di qualità programmati, la misurazione del grado di soddisfazione percepito dall'utente, l'effettuazione di indagini e la capillarità dell'azione ricognitiva, attraverso la scelta di opportuni mezzi, scelti in rapporto alla tipologia di servizio e le caratteristiche del territorio. Si pone inoltre l'accento sulla mancanza di confronti sistematici (benchmarking) con i livelli

qualitativi raggiunti dalle altre amministrazioni e di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione dei suddetti standard.

#### **6. Controllo sugli organismi partecipati.**

Per quanto concerne il controllo sugli organismi partecipati, l'art. 147-quater, al comma 1 Tuel, prevede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. Il comma 2 prevede, a tal fine, che l'amministrazione stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente locale è tenuto ad effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive. Nel referto, il Comune, nell'ambito del controllo sugli organismi partecipati, ha indicato l'impiego solo alcuni degli indicatori (di efficienza ed economicità) tralasciando indicatori come quelli di efficacia, redditività, deficitarietà strutturale.

Una maggiore attenzione a tale forma di controllo si rende necessaria, comunque, al fine di scongiurare il verificarsi di fatti di gestione, legati alle predette società, che possano produrre riflessi negativi anche sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

La Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli e dei regolamenti del Comune di Andria alle norme di legge in occasione dell'esame relativo alle successive annualità.

#### **P Q M**

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1 TUEL

#### **ACCERTA**

L'inadeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Andria (BAT) nell'esercizio 2018, segnalando la presenza delle osservazioni sopra evidenziate.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- Alla Procura della Corte dei conti per la Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Andria (BAT);
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Andria (BAT).

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 09.09.2021.

**IL RELATORE**

dr. Carlo Picuno

**IL PRESIDENTE**

dr. Enrico Torri